

AGENZIA PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI DELLA REGIONE PIEMONTE: ENTE INUTILE, COSTOSO E CONTRO LA GENITORIALITÀ ADOTTIVA

Senza dubbio non è eticamente corretta da parte della Regione Piemonte la destinazione di finanziamenti pubblici e l'utilizzo di funzionari per una struttura del tutto superflua (1) soprattutto quando mancano le risorse economiche per le vitali prestazioni sanitarie e socio-sanitarie degli oltre 30mila fra anziani malati cronici non autosufficienti e persone affette da Alzheimer o da altre forme di demenza senile confinati in illegittime e crudeli liste di attesa, che richiamano alla memoria i principi nefasti dell'eugenetica sociale (2). È però intollerabile che un ente di questo tipo (un "ente inutile" si diceva un tempo) esprima posizioni che sono oggettivamente contrarie al concetto fondamentale dell'adozione dei minori privi dell'indispensabile sostegno morale e materiale da parte dei loro procreatori e degli altri soggetti tenuti a provvedervi.

Una vera e propria demolizione dei valori e degli elementi operativi fondanti dell'adozione legittimante. È quella che ha compiuto l'Agenzia per le adozioni internazionali della Regione Piemonte con la pubblicazione del volume di Eileen Fursland, *Faccia a faccia con Facebook. Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive*, edito da Franco Angeli, la cui traduzione è stata curata da Anna Maria Colella e da Marta Casinato, rispettivamente Direttore e collaboratrice scientifica dell'Agenzia. La prima sostiene nel libro che «l'adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini» (cioè di conoscere l'identità della donna che lo ha partorito, giacché dei procreatori uomini mai o quasi mai viene fatto cenno nelle argomentazioni dei sostenitori della necessità della ricerca delle origini). Va tuttavia

segnalato, e la Direttrice Colella non lo fa, che tale presunto diritto non è riconosciuto da nessuna legge e nemmeno dalla devastante e superficiale sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013. È quindi sorprendente che il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e l'Assessore alle politiche sociali della stessa Giunta, Augusto Ferrari abbiano proclamato nella prefazione del volume «il giusto diritto dei figli adottati di rintracciare le proprie origini» senza nemmeno far riferimento alla "massima riservatezza" prevista dalla Corte costituzionale e fornire motivazioni in merito o richiami alla loro competenza in materia.

È altresì assai sconcertante che non siano state evidenziate nella traduzione del libro in oggetto le profonde e sostanziali differenze della legislazione inglese rispetto a quella italiana, sia in merito all'adozione sia nei riguardi del riconoscimento dei propri nati, obbligatorio in Gran Bretagna e sostanzialmente facoltativo in Italia (3).

Le differenze sull'adozione sono invece non solo notevoli, ma anche numerose e sostanziali. Mentre in Italia possono essere dichiarati in stato di adottabilità esclusivamente i minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi», in Inghilterra l'adozione è addirittura permessa

(1) Su questa rivista sono stati pubblicati i seguenti articoli: "La Regione Piemonte ha istituito una Agenzia per le adozioni internazionali: una iniziativa inutile e costosa", n. 137, 2002; "Richiesta l'estinzione dell'Agenzia della Regione Piemonte per le adozioni internazionali", n. 190, 2015; "La Regione Piemonte spreca altro denaro per l'Agenzia per le adozioni internazionali e non richiede il rimborso dei danni subiti", n. 193, 2013; "Altre risorse economiche sprecate dalla Regione Piemonte per l'inutilissima Agenzia per le adozioni internazionali", n. 199, 2017 e "La Giunta della Regione Piemonte premia lo spreco di denaro per l'inutile Agenzia per le adozioni internazionali", n. 200, 2017.

(2) Oltre agli sprechi di cui ai sopra citati articoli, ricordiamo anche il dirottamento dal Fondo sanitario regionale del Piemonte di ben 7 miliardi e 258 milioni di euro di cui all'articolo di Giorgio Cavallero e Rosella Zerbi, "La Sanità piemontese da dieci anni è in credito. L'amara storia del Piano di rientro", pubblicato sul n. 1, 2017 di *Torino Medica*, rivista dell'Ordine dei Medici di Torino e Provincia. Si veda anche l'articolo "Inchiesta: il falso alibi delle risorse. I soldi ci sono. Rassegna degli sprechi e proposte operative per il recupero di rilevanti risorse economiche", *Prospettive assistenziali*, n. 188, 2014.

(3) Nella prefazione di Sergio Chiamparino e di Angelo Ferrari viene genericamente segnalato che «esistono grandi differenze fra il contesto anglosassone ed il nostro», mentre l'Autrice Eileen Fursland informa solamente che «il sistema delle adozioni inglese è profondamente diverso da quello italiano».

«nel caso di allontanamento consensuale» (pagina 23) (4).

Inoltre, essendo in Inghilterra il riconoscimento obbligatorio, tutte le persone possono facilmente conoscere le generalità dei loro procreatori: la relativa legislazione e la cultura ivi dominante sono dunque fondate legalmente sulla maternità e paternità riconosciute tali a tutti gli effetti in base all'atto procreativo, senza assegnare importanza ai fini giuridici all'affetto, educazione e istruzione.

Nel nostro Paese la situazione è molto diversa. Al riguardo sono di assoluta importanza le parole del compianto Cardinale Carlo Maria Martini: «*La maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché "nato da" non è sinonimo di "figlio di"*» (5).

Mentre è probabile che in Inghilterra, tenuto conto delle basi giuridiche e culturali della normativa sull'adozione (a questo proposito è significativo il titolo del libro di Eileen Fursland "Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive"), sia accettabile la ricerca dei propri procreatori, segnaliamo al Presidente Sergio Chiamparino, all'Assessore Augusto Ferrari e alla Direttrice Anna Maria Colella che, a nostro avviso sarebbe stato opportuno, in alternativa alla pubblicazione del libro in oggetto, un'azione diretta a valorizzare l'esigenza per tutti i fanciulli, nessuno escluso, del fondamentale e inestimabile valore dei rapporti reciprocamente affettivi, educativi e formativi fra i figli biologici o adottivi ed i loro genitori biologici o adottivi. Al riguardo nell'allegato A, pubblicato di seguito a questo articolo, sono riportate alcune importanti dichiarazioni sull'adozione.

Inoltre sarebbe stato particolarmente importante, anche sotto l'aspetto etico, evidenziare il

(4) Ricordiamo che la Convenzione europea sull'adozione purtroppo «non prevede alcun accertamento sulla sussistenza dello stato di adottabilità». Al riguardo si veda l'articolo "La Convenzione europea sull'adozione considera i minori come merce di scambio: urge una radicale riforma", *Prospettive assistenziali*, n. 196, 2016.

(5) Cfr. "Messaggio del Cardinale Carlo Maria Martini per il convegno europeo sui bambini senza famiglia e l'adozione", *Ibidem*, n. 118, 1997. Il messaggio era stato indirizzato agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti del convegno "Bambini senza famiglia e adozione: esigenze e diritti. Legislazione ed esperienze europee a confronto", svoltosi a Milano il 15 e il 16 maggio 1997, organizzato da "Prospettive assistenziali", dall'Anfaa, dalla Scuola dei diritti "Daniela Sessano" dell'Ulces – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale e dall'Istituto italiano di Medicina sociale. I partecipanti erano stati oltre 450 fra esperti, operatori, genitori e figli adottivi e volontari.

dovere, a nostro avviso di alto contenuto sociale, dei figli adottivi di accettare la decisione delle donne (e degli uomini) a cui devono la vita, nella considerazione della situazione di tutti gli altri bambini che nei prossimi anni dovranno la loro esistenza alle donne che li hanno procreati sulla base delle norme di legge sul segreto del parto.

Va poi rinnovata la più volte riportata su questa rivista necessità e urgenza della soppressione dell'inutile e costosa Agenzia per le adozioni internazionali, poiché altri 60 enti, sotto il controllo pubblico, svolgono in Italia tale funzione e poiché tale Agenzia – con personale interamente pagato con soldi pubblici, della Regione Piemonte – è costata negli ultimi quattro anni 5 milioni di euro, seguendo 60 pratiche di adozione, cioè impiegando per ciascuna (si noti che l'Agenzia si occupa dell'istituzione della pratica, non del mantenimento dei minori o dei contributi alle famiglie adottive) oltre 80mila euro.

L'adozione prevista dalla legge 431/1967

Nonostante i numerosi tentativi tendenti ad imporre una normativa fondata sulla priorità delle esigenze degli adulti, comprese le persone singole, fin dall'inizio della sua attività l'Associazione nazionale famiglie adottive e affilanti (oggi Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) si è battuta per il pieno riconoscimento delle esigenze vitali di ogni bambino, neonati compresi, di poter crescere non in un istituto a carattere di internato, anche se ottimamente gestito, ma circondato dall'affetto e dal sostegno continui di idonei nuclei familiari con o senza figli (6).

Pertanto in tutti i casi in cui la permanenza presso il proprio nucleo familiare d'origine non era realizzabile nemmeno mediante il supporto dei servizi sociali, l'Anfaa aveva richiesto e ottenuto che nella legge 431/1967, istitutiva dell'adozione legittimante, venisse stabilito, in particolare, quanto segue:

- a) l'adozione è consentita esclusivamente nei riguardi dei minori dichiarati in stato di adottabilità, previo accertamento della loro situazione di privazione dell'imprescindibile sostegno morale e materiale da parte dei genitori e/o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza dell'assistenza non sia dovuta a forza maggiore;
- b) possono adottare soltanto i coniugi con o

(6) Cfr. l'articolo "Perché in materia di adozione abbiamo difeso e difendiamo l'interesse preminente dei minori senza famiglia", *Prospettive assistenziali*, n. 127, 1999.

senza prole, sposati da almeno 5 anni, non separati nemmeno di fatto, valutati dai Tribunali per i minorenni idonei ad educare ed istruire il minore. La differenza di età tra ciascuno dei coniugi e il minore deve essere non superiore a 45 anni e non inferiore a 20;

c) con l'adozione il minore assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, stabilendo pieni rapporti di parentela con i loro ascendenti e discendenti;

d) cessano totalmente i rapporti giuridici dei minori adottati con i loro nuclei familiari d'origine.

Pertanto, ai sensi della legge 431/1967, come era stato insistentemente richiesto dall'Anfaa, essere stato adottato significa per il bambino diventare a tutti gli effetti figlio di coloro che non lo hanno procreato; parallelamente per gli adottanti significa diventare a tutti gli effetti madre o padre di un bambino non procreato.

Anche le successive leggi 184/1983 e 149/2001 hanno confermato i fondamentali principi dell'adozione legittimante stabiliti dalla legge n. 431/1976 (7).

Segreto del parto e non riconoscimento: salvata la vita e il futuro di migliaia di bambini

Vi sono stati, vi sono e vi saranno anche in

(7) Molto negativi sono state e sono invece le norme delle leggi 184/1983 e 149/2001 concernenti la "Adozione in casi particolari". Al riguardo si vedano i seguenti articoli di questa rivista: "La nuova legge [149/2001, n.d.r.] sull'adozione: dai fanciulli senza famiglia soggetti di diritti ai minori oggetto delle pretese egoistiche degli adulti", n. 133, 2001; Donata Micucci, "Altre considerazioni sulla nuova legge relativa all'adozione e all'affidamento familiare", n. 134, 2001; Francesco Santanera, "L'adozione mite: come svaloriare la vera adozione", n. 147, 2004; "Il Consiglio superiore della Magistratura e l'adozione mite", n. 152, 2005; Francesco Santanera, "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, non autorizzata dal Consiglio superiore della Magistratura", n. 154, 2006; "L'adozione da parte di persone sole: travisate le dichiarazioni del Cardinale Martini", n. 155, 2006; "L'adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte d'Appello di Bari", n. 158, 2007; Luigi Fadiga, "Adozione aperta? Sì o no?", n.161, 2008; Francesco Santanera, "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione in casi particolari", n. 162, 2008; "Principi fondamentali e irrinunciabili in materia di adozione e affidamento familiare di minori", n. 163, 2008; Massimo Dogliotti, "Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità processuali", n. 165, 2009; "Lettera aperta ai Presidenti delle Aibi e del Tribunale per i minorenni di Bari sul rischio che con l'adozione mite vengano sottratti ingiustamente minori ai nuclei familiari in difficoltà", n. 166, 2009; "Le caotiche conseguenze 'familiari' dell'adozione mite", n. 166, 2009; Piergiorgio Gosso, "Principi fondamentali in materia di adozione e di affidamento familiare di minori" e "L'adozione mite tra realtà e artificio. A proposito del Manifesto per una giustizia minorile mite", n. 169, 2010; Frida Tonizzo, "Considerazioni in merito alla legge sul riconoscimento dei figli naturali", n. 182, 2013; Donata Micucci

futuro situazioni in cui le donne, quasi sempre lasciate sole dagli uomini che le hanno rese incinte, si rendono conto di non essere in grado di allevare i loro nati: giovanissima età, opposizione dei genitori da cui dipende la loro esistenza, devastante stupro subito, ecc.

In tutti questi e altri analoghi casi in cui la donna non può o non vuole abortire e responsabilmente riflette sul futuro del suo nato, il non riconoscimento (dal 1950 al 2013 sono stati oltre 90mila) è un atto assolutamente positivo sia per la donna che per il bambino, e non è certamente un abbandono (8). Infatti il bambino continua a ricevere il necessario per vivere e le adeguate cure anche affettive prima dalla struttura in cui è nato e poi – al più presto, anche dopo pochi giorni dall'essere venuto alla luce – dalla famiglia adottiva.

Da tener altresì presente e nella massima considerazione che, salvi casi eccezionali dovuti spesso alla non conoscenza delle leggi vigenti, la donna in questo caso, come per tutte le gravidanze, può utilizzare fin dall'inizio della gestazione le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, tutelando in tal modo la salute sua e del nascituro; anche il parto può aver luogo in un adeguato ospedale (9).

Com'è ovvio, è estremamente negativo per i bambini, soprattutto quelli in tenera età, essere ricoverati in strutture residenziali e ricevere solo qualche visita da parte del o dei genitori. In questi casi il bimbo è formalmente riconosciuto, ma concretamente soffre per una situazione di continuo abbandono, determinato dalla non stabile presenza di almeno una figura materna o paterna.

Proprio allo scopo di garantire alle donne che non riconoscono i loro nati e per assicurare ai bambini una vita normale, lo Stato aveva approvato il tuttora vigente secondo comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 che, confermando disposizioni presenti nel nostro ordinamento dall'inizio del secolo scorso, stabilisce che «*il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati perso-*

e Frida Tonizzo, "La tutela del diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare: approvata la legge n. 173, 2015", n. 193, 2016.

(8) L'abbandono vero ed effettivo si verifica infatti quando viene messa in pericolo l'esistenza di una persona.

(9) L'illogica iniziativa del Movimento per la vita concernente la posa delle culle/ruote presuppone l'effettuazione del parto "fai da te" o in una struttura abusiva, nonché molto probabilmente una gestazione priva dei necessari controlli sanitari.

nali che rendono identificabili la madre [in realtà la partoriente, n.d.r.] che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 96, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento», norma che è tuttora valida anche per le donne decedute, anche se ignorata dalla Corte di Cassazione nella pessima sentenza n. 15024/2016.

La ricerca delle proprie origini biologiche e le negative sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione

La sconcertante sentenza della Corte costituzionale n. 278, 2013, con impressionante superficialità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 7 della legge 184/1983 «*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*» (10). Nel caso, come è stato rilevato su questa rivista (11), la Corte costituzionale non si è resa conto che non è assolutamente possibile predisporre un provvedimento che consenta al giudice «*di interpellare la "madre"*» assicurando «*la massima riservatezza*», in quanto detta condizione è realizzabile esclusivamente quando c'è una sola persona che è a conoscenza della situazione. Inoltre non ha preso in considerazione il fatto – evidentissimo – che la possibilità concessa al giudice (e a tutte le altre persone inevitabilmente coinvolte: cancellieri, segretari, dattilografi, addetti alla conservazione delle generalità delle partorienti che hanno utilizzato la legge sul segreto del parto) non avrebbe più garantito le donne che non intendevano riconoscere i loro nati dopo l'emanazione della citata sentenza n. 278/2013 (12).

(10) Si noti che per la Corte costituzionale le donne che partoriscono bambini senza mai provvedere alle loro esigenze sono madri. Sulla base della stessa impostazione né culturale, né scientifica i bambini che non hanno mai ricevuto affetto, educazione e formazione dai loro procreatori sono considerati i loro figli.

(11) Cfr. Francesco Santanera, «La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito», *Prospettive assistenziali*, n. 185, 2014.

(12) Come hanno riferito i giornali (cfr. «Avvenire» del 17 marzo

Inoltre, poiché il citato articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 stabilisce che i dati personali delle donne che si sono avvalse del segreto del parto non possono essere comunicati a terzi prima che siano decorsi cento anni, non si comprende in base a quali motivi etico-giuridici essi possono essere trasmessi ai giudici senza che detto articolo sia stato dichiarato anticostituzionale.

Necessità e urgenza dell'approvazione di norme valide

Al fine di rispettare il vigente e validissimo principio stabilito dal sopra citato articolo 93 del decreto legislativo 196/2003, il Parlamento dovrebbe al più presto approvare norme in base alle quali le donne che si sono avvalse delle disposizioni sul segreto del parto possano autonomamente rinunciare, segnalando la loro decisione al Garante per la protezione dei dati personali, consentendo in tal modo ai figli adottivi, che intendono avere notizie della donna che li ha partoriti, di poterla contattare, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Tale disposizione riconoscerebbe nei fatti l'alto valore del percorso che ha portato alle attuali norme sull'adozione.

Di fronte alla situazione presentatasi nel 1962 all'Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti (ora Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) riguardante oltre 300 mila minori ricoverati in istituti a carattere di internato, spesso veri e propri ghetti (13), di cui ben 21.113 figli di ignoti (14), fra le molteplici iniziative praticabili, la decisione unanime dei soci e dei dirigenti era stata la promozione da un lato di attività volte ad ottenere l'erogazione dei necessari aiuti ai genitori e, se necessario, ai

2018) nel centro rifiuti di Casine di Ostra (Ancona) è stata trovata morta una neonata, nata viva e abbandonata subito dopo la nascita.

(13) Cfr. il libro di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, *Il Paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Einaudi, 1973, reperibile sul sito web www.fondazionepromozionecosociale.it.

(14) Cfr. il volume di Francesco Santanera, *Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell'Anfaa*, Manni Editore, 2013. È estremamente importante tener conto che i 21.113 fanciulli figli di ignoti erano ricoverati in istituti con rilevanti oneri economici a carico di enti pubblici, nonostante le migliaia e migliaia di richieste di adozione da parte di coniugi italiani e stranieri (soprattutto francesi e statunitensi), a conferma del fatto che erano state disposte dalle istituzioni emarginazioni di massa, nonostante i rilevanti costi, che potevano essere facilmente evitati affidando gli assistiti agli aspiranti adottandi.

relativi congiunti, per consentire il rientro in famiglia dei loro fanciulli, nonché per l'approvazione da parte del Parlamento di una legge diretta a favorire l'adozione legittimante dei minori privi dell'indispensabile sostegno familiare.

Allegato A

Alcune importanti dichiarazioni sull'adozione

1. **Concilio Vaticano II.** Nel decreto sull'apostolato dei laici è inserita la seguente dichiarazione: «*Fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso assumere le seguenti: adottare come figli i bambini in stato di abbandono*». Al riguardo occorre tener presente che l'espressione latina del testo «*infantes derelictos in filios adoptare*» esprime la vera essenza dell'adozione. Infatti «*in filios*» significa, e giustamente, la risultanza effettiva di vera filiazione e cioè «*rendendoli propri figli*», mentre «*come figli*» può sembrare un semplice paragone.

2. **Papa Giovanni Paolo II.** Nell'incontro del 5 settembre 2000 ha evidenziato che «*adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra i genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una "generazione" che avviene, attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica. Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata da vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto*».

3. **Padre Hyacinthe Oger O.P.** Dall'articolo "Théologie de l'adoption", apparso sulla pubblicazione dell'Università cattolica di Lovanio (Belgio) "Nouvelle Revue Théologique", n. 5 maggio 1962, la cui traduzione è riportata sul n. 3/4 1968 di "Prospettive assistenziali", si riportano le seguenti parti:

- «*Il generare, il partorire un essere umano non è che un inizio. Che cosa diventerebbe il bambi-*

no più dotato del mondo se non fosse educato, amato, se l'ambiente umano venisse a mancargli improvvisamente? Lo si è potuto constatare chiaramente nell'esempio dei "bambini-lupo"»;

- «*La dottrina sulla filiazione adottiva, nel suo aspetto giuridico (...) si incontra per la prima volta nella teologia paolina (...), accolta con favore dai primi cristiani: Ireneo, Atanasio, Giovanni Crisostomo, Cirillo di Alessandria, Agostino, Girolamo e molti altri*»;

- «*Si comprende meglio nella nostra epoca che l'uomo è essenzialmente un essere relazionale. Le relazioni che un bambino intrattiene con il suo ambiente, la sua situazione privilegiata tra suo padre e sua madre, gli permettono di strutturare la sua personalità, di diventare veramente se stesso*»;

- «*Considerate, fratelli miei considerate i diritti che dà l'adozione, vedete come un uomo diventa figlio di colui che non gli ha dato la luce. Eppure, per la sua sola volontà, chi adotta acquista più diritti di chi l'ha messo al mondo*» (Sant'Agostino, Sermone, 51, 16);

- «*Non si è meno padri per la nascita di un bambino che per la saggia educazione che gli si dà. Essere madre non è tanto il generare quanto allevare saggiamente il bambino che dà la natura. Voi stessi ne rendete testimonianza che è la virtù e non la natura che ci onora del titolo di padre e madre*» (Giovanni Crisostomo, Prima omelia su Anna, madre di Samuele, P.G. 53-54, 636).

4. **Renato Dulbecco.** Il Premio Nobel per la medicina e Responsabile della ricerca scientifica per creare una mappa del genoma umano e individuare l'origine e la sede delle malattie, nell'intervista rilasciata a Paolo Guzzanti, pubblicata su "La Stampa" del 25 marzo 1995, ha sostenuto che da soggetti generatori a soggetti generati «*non esiste una trasmissione di carattere comportamentale (...). Non nego che possa anche passare qualche frammento genetico. Ma diversamente da quel che si crede, sono briciole*». Inoltre all'intervistatore che aveva chiesto: «*Ma, allora i figli, i padri...*», il premio Nobel aveva risposto: «*Vince l'ambiente*». E al successivo interrogativo di Paolo Guzzanti: «*Se a casa Bach avessero adottato un trovatello...*», Dulbecco aveva replicato: «*Trovarei ragionevole che sviluppasse un istinto musicale superiore alla media*».

5. **Padre Salvatore Lener S.S.** Sul n. 3005 del 6 settembre 1975 di "Civiltà cattolica", ha evi-

denziato che l'adozione di un bambino è equiparabile ad un innesto, precisando che «nell'innesto l'artificio si limita all'operazione del giardiniere che pone una gemma nell'albero capace di accogliere e di farlo sviluppare. Tutto il resto, l'accoglimento stesso e lo sviluppo, è opera di natura». In merito si ricorda che, a seguito dei gravissimi danni provocati ai vigneti dalla fillossera (situazione equiparabile alle nefaste conseguenze dell'istituzionalizzazione dei bambini), il solo metodo che ha risolto il problema è stato l'innesto su radici resistenti (situazione equiparabile all'adozione dei fanciulli senza famiglia). Dunque partendo dalle radici procreatrici (le radici dei genitori), effettuato l'innesto (adozione) possano discendere dalla stessa pianta uve di qualità anche molto diverse, addirittura nere e

bianche, così come possono esserlo le persone adottate.

6. **Amedeo Santosuosso**, Giudice del lavoro del Tribunale di Milano. Nella sentenza del 4 giugno 2002, dopo aver rilevato che «per il diritto il dato caratteristico della famiglia è la comunità di affetti», ha precisato che «la paternità e la maternità risultano, così, legate all'aspetto sociale e affettivo, con la conseguenza che lo status di figlio non deriva necessariamente dal dato biologico, ma dipende anche da valori spirituali e sociali di responsabilità, che possono anche portare a contraddire la "verità" biologica». Sulla base di queste argomentazioni il Giudice aveva condannato Poste italiane a «retribuire i permessi di cui è causa dal 25 settembre 2000 al 19 giugno 2001».

Parlamento, Commissione e Consiglio europei proclamano... (segue da pag. 32)

dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale.

«**13. Prestazioni di disoccupazione.** I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all'attivazione da parte dei servizi pubblici per l'impiego per (ri)entrare nel mercato del lavoro e ad adeguate prestazioni di disoccupazione di durata ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non costituiscono un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione.

«**14. Reddito minimo.** Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.

«**15. Reddito e pensioni di vecchiaia.** a) I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione. b) Ogni persona in età avanzata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa.

«**16. Assistenza sanitaria.** Ogni persona ha il

diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili.

«**17. Inclusione delle persone con disabilità.** Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze.

«**18. Assistenza a lungo termine.** Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali.

«**19. Alloggi e assistenza per i senzatetto.** a) Le persone in stato di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità. b) Le persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato. c) Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale.

«**20. Accesso ai servizi essenziali.** Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi».